



Caro Gyneco,

il contenzioso civile nell'ambito della responsabilità medica è sempre stato una delle grandi criticità della nostra professione. Tant'è che la cosiddetta legge Gelli-Bianco è intervenuta in tal senso. A distanza di quasi quattro anni dalla sua approvazione ha realmente portato ad una riduzione di questo fenomeno contro i medici ed in particolare i ginecologi?

Lettera firmata, Messina

Gentile Associato,

come noto la legge di Riforma Gelli-Bianco (l. 8 marzo 2017 n. 24) ha rivisitato la materia della responsabilità sanitaria, precedentemente disciplinata dalla legge Balduzzi (d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella l. 8 novembre 2012 n. 189), con il dichiarato obiettivo di ridurre il contenzioso nell'ambito della responsabilità medica e di tutelare le ragioni del personale sanitario, spesso arbitrariamente esposto ad azioni strumentali.

Uno degli strumenti cui ha fatto ricorso la legge 24/2017 è il procedimento di conciliazione preventiva ex art. 696 bis Codice di procedura civile (c.p.c) attraverso cui si dà corso ad un giudizio tecnico di natura preventiva sui fatti descritti dalla parte danneggiata a carico del presunto danneggiante. Con esso si dovrebbe tendere a contenere i tempi del giudizio (che per legge non dovrebbero essere superiori a mesi sei) limitando la partecipazione ai soli soggetti coinvolti dal danneggiato e, al più, consentendo l'estensione della causa alla compagnia di assicurazione, in ipotesi di polizza di responsabilità civile.

Venendo ai numeri del contenzioso medico legale debbo confessarle che la risposta alla Sua domanda non è certo semplice e omogenea per il territorio nazionale.

C'è un sostanziale calo del contenzioso civile in generale.

Se si leggono le statistiche che emergono dalle relazioni annuali di inaugurazione del trascorso an-

no giudiziario 2021 parrebbe rinvenirsi un utilizzo decisamente più ampio del procedimento 696 bis c.p.c in ambito medico, sintomo che la riforma parrebbe aver centrato l'obiettivo; ciò, nella stragrande maggioranza dei casi, ha consentito una individuazione in modo più rapido di azioni infondate ovvero, alternativamente, di contenziosi sui quali si è potuto intervenire preventivamente evitando il radicarsi di un giudizio più lungo.

Il ricorso al procedimento di conciliazione preventiva art.696 bis c.p.c nei confronti del medico parrebbe senz'altro preferito alla mediazione, metodo alternativo comunque previsto dalla legge per la soluzione stragiudiziale della vertenza.

Il sistema giustizia parrebbe registrare pertanto un incremento del contenzioso di tale tipologia.

L'Ufficio Legale Aogoi registra un dato sostanzialmente in linea con

quanto sopra. Tale informazione è riscontrata dall'Ufficio Legale Aogoi anche indirettamente, ossia attraverso le comunicazioni informative che l'azienda datrice di lavoro invia al dipendente per informarlo circa la pendenza di un giudizio attinente il suo operato.

Gli associati infatti coinvolgono l'Ufficio Legale Aogoi anche per la gestione dei rapporti con la propria azienda in situazioni del genere per poter coadiuvare l'azione di difesa della struttura con specifiche competenze.

Ad ogni modo mi permetto di formulare la seguente considerazione. La riforma Gelli copre i fatti accaduti successivamente alla sua entrata in vigore (aprile 2017). Ciò significa che - considerata la prescrizione quinquennale che riguarda l'operato del medico - il primo semestre 2022 potrebbe realmente tracciare un quadro ancor più preciso degli effetti della legge sul consenso *med-mal*.

Avv. Sabino Laudadio
Ufficio Legale AOGOI

